



Bando pubblico anno 2020 per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 ad integrazione dei canoni corrisposti nell'anno 2019, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 755/1999.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e del punto 4 dell'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 755 del 20/12/1999, con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 111 del 12/06/2020 è indetto il **Bando pubblico anno 2020 per accedere ai contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, ad integrazione dei canoni corrisposti nell'anno 2019.**

Beneficiari dei contributi sono i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto regolarmente registrato e valido relativo all'anno 2019, in possesso dei requisiti che seguono, i cui nuclei familiari rientrano nella graduatoria di cui al punto 6 comma 1 lett. a) dell'allegato alla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999 ("**graduatoria per reddito imponibile**"), e di cui al punto 6 comma 1 lett. b) dell'allegato alla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999 ("**graduatoria per reddito convenzionale**").

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti e di quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 755 del 20/12/1999, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 19/01/2009, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 06/09/2010, nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, nel Regolamento Regionale n. 4 del 20 febbraio 2018 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 20/05/2020.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A.** Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;
- B.** Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;



- a. è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- b. è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza o nel Comune dove ha il domicilio di lavoro. Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

- A.** Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- Consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad € 200,00.
- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

- B.** Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

- C. Essere percettore di **reddito nell'anno 2018 (dichiarazione 2019)**, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di **due pensioni minime INPS, pari a € 13.391,82**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al **14%** (“*graduatoria per reddito imponibile*”);

ovvero

Essere percettore di **reddito nell'anno 2018 (dichiarazione 2019)**, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad **€ 16.400,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al **24%** (“*graduatoria per reddito convenzionale*”).

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD (redditi dell'anno 2018 - dichiarazioni e/o CUD 2019):

- a) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati**, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%;
- b) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo**, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico;
- c) **Qualora i redditi siano misti**, vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

D. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Condizioni aggiuntive per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale, ai sensi del punto 8 dell'allegato alla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999:

- per i nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100%, i limiti di reddito per l'accesso ai contributi sono incrementati del 25%.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello di domanda è disponibile nel sito internet istituzionale www.comune.trevi.pg.it e presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Trevi, in piazza Mazzini. Il richiedente deve compilare la domanda in tutte le sue parti e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo. La domanda, che deve essere completa di **marca da bollo da € 16,00** e dei documenti in essa richiesti, può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della stessa, o inviata, già sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e copia del permesso o carta di soggiorno, nel caso di cittadini non appartenenti alla U.E.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali (farà fede la data del timbro apposto al momento) in piazza Mazzini, oppure spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di effettiva ricezione della raccomandata) indirizzata a: Comune di Trevi - Piazza Mazzini 21 - 06039 Trevi (PG), **entro e non oltre il termine perentorio del giorno lunedì 13 luglio 2020 alle ore 13:00**, a pena di esclusione dalla graduatoria. La consegna a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali è possibile esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, obbligatoriamente previo appuntamento telefonico al numero 0742-332223.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie per "*reddito imponibile*" di cui al punto 6 comma 1 lett. a) dell'allegato alla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999, e per "*reddito convenzionale*" di cui al punto 6 comma 1 lett. b) dell'allegato alla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Esaminati i ricorsi pervenuti nei quindici giorni successivi, il Comune formula le graduatorie definitive che vengono affisse all'Albo Pretorio e trasmesse alla Regione Umbria, che con proprio atto procederà alla erogazione ai Comuni degli importi assegnati.

I contributi, determinati in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, saranno erogati secondo le modalità definite dalla Regione Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune.

Come disposto con D.G.R. n. 883 del 21 giugno 2010, non vengono liquidati i contributi d'importo inferiore/uguale ad € 50,00, i quali verranno ridistribuiti tra gli altri beneficiari collocati nella medesima graduatoria.

AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in

materia. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. Il Comune di Trevi provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Al fine di favorire la corretta gestione della domanda, **allegare copia della seguente documentazione:**

- documento d'identità del richiedente in corso di validità (es.: carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- documento di soggiorno del richiedente in corso di validità (es.: permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiari di cittadini UE), per i cittadini extracomunitari o apolidi;
- contratto di locazione regolarmente registrato e valido relativo all'anno 2019;
- ricevute del pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2019 (in assenza delle ricevute, dichiarazione firmata del locatore sul canone complessivo corrisposto nell'anno 2019, necessariamente corredata da copia del documento d'identità dello stesso);
- certificato della commissione di prima istanza della U.S.L. per l'accertamento degli stati di invalidità, per ogni invalido presente nel nucleo familiare.

È facoltativo allegare la documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente dell'anno 2018 (dichiarazioni dei redditi 2019 e/o CUD 2019). Detta documentazione verrà comunque chiesta in fase di controllo, limitatamente ai soggetti in verifica.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, al numero 0742-332223 o alla mail sociale@comune.trevi.pg.it.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si deve far riferimento a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 755 del 20/12/1999, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 19/01/2009, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 06/09/2010, nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, nel Regolamento Regionale n. 4 del 20 febbraio 2018, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 20/05/2020 e nella Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 111 del 12/06/2020.

Trevi (PG), lì 12/06/2020

Il Responsabile Servizi Sociali e Responsabile del Procedimento

F.to dott.ssa Federica Pierantozzi